

Imposta di registro: nella cessione di azienda il valore si determina al netto delle sole passività inerenti all'azienda trasferita; i debiti estranei, anche se appostati nelle scritture contabili obbligatorie e assunti dal cessionario, configurano un accollo del debito del cedente che, come modalità di pagamento del prezzo, concorre alla base imponibile ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e la prova dell'inerenza grava sul contribuente, che non la assolve con il solo richiamo all'annotazione contabile

La Corte conferma l'orientamento sull'inerenza delle passività nella cessione di azienda: il criterio del valore al netto delle passività contabilizzate non esclude il controllo sulla loro pertinenza all'azienda trasferita, e il debito estraneo assunto dal cessionario è parte del prezzo. Accertare l'estraneità è una questione di fatto, sottratta al giudizio di legittimità, e l'onere della prova dell'inerenza è del contribuente.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26938 · Pres. Di Pisa, rel. Dell'Orfano
DECISIONE	Ricorso della società cessionaria respinto · decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. · condanna al pagamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende · Agenzia delle entrate e società cedente rimaste intimare
OGGETTO	Avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro su un atto di cessione di ramo d'azienda del 30 dicembre 2016 · sentenza impugnata: CTR Campania n. 3198/2021

1. MASSIMA

In tema di imposta di registro sugli atti di cessione di azienda, il controllo del valore dichiarato secondo il criterio dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, riferito al valore complessivo dei beni al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, non prescinde dalla verifica dell'inerenza di tali passività all'attività dell'azienda trasferita: la loro annotazione in contabilità rileva come condizione, non come prova, della deducibilità.

I debiti estranei all'azienda, ancorché appostati nelle scritture contabili e assunti dal cessionario, fanno sorgere in capo a quest'ultimo una responsabilità che, al di là di quella prevista dall'art. 2560, secondo comma, c.c., configura un accollo del debito del cedente e costituisce una modalità di determinazione e di pagamento del prezzo; il valore dell'azienda va perciò assunto al lordo di tali passività, che concorrono alla base imponibile a norma dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986. A fronte della contestazione dell'Ufficio, l'onere di provare l'inerenza grava sul contribuente, che non può assolverlo con il solo richiamo all'annotazione contabile, e l'accertamento dell'estraneità del debito è una questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 43, comma 2, e 51, commi 2 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; articolo 52 del medesimo decreto; articoli 2560, secondo comma, e 2697 del codice civile; articoli 360, primo comma, n. 3 e n. 5, 380-bis, 380-bis.1 e 96, quarto comma, del codice di procedura civile; articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

Con atto del 30 dicembre 2016 una società aveva ceduto a un'altra un ramo d'azienda operante nelle trivellazioni, nelle perforazioni e nella bonifica di ordigni esplosivi. L'Ufficio aveva rideterminato la base imponibile dell'imposta di registro senza riconoscere la deduzione di una parte delle passività accollate alla cessionaria: non ne contestava l'esistenza, ma l'inerenza all'azienda trasferita, e le considerava una modalità di pagamento del prezzo. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto il ricorso della cessionaria; la Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l'appello erariale, aveva confermato l'avviso, rilevando che le società non avevano provato né l'inerenza dei debiti né i criteri di determinazione dell'attivo, in particolare dell'avviamento, a fronte delle incongruenze contestate.

La cessionaria ricorreva per cassazione con un unico motivo. Il consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente chiedeva la decisione collegiale e la causa era trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. L'Agenzia e la società cedente rimanevano intimate.

4. MOTIVI DI RICORSO

Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 43 e 51, comma 4, e dell'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell'art. 2697 c.c.: la sentenza d'appello avrebbe confermato una pretesa fondata sul mancato riconoscimento di passività regolarmente contabilizzate e accollate alla cessionaria, qualificate come modalità di pagamento del prezzo. La ricorrente lamentava inoltre che la questione dell'inerenza fosse stata introdotta dall'Ufficio per la prima volta in appello.

5. DECISIONE

La Corte premette che, secondo le Sezioni Unite, non vi è incompatibilità fra la formulazione della proposta di definizione accelerata e la partecipazione del suo autore al collegio che decide il ricorso. Nel merito ricorda che il quarto comma dell'art. 51, pur riferendo il controllo al valore dei beni al netto delle passività contabilizzate senza menzionare l'inerenza, va letto in funzione dell'adeguamento dell'imposta al valore effettivo del complesso trasferito: il richiamo alle scritture contabili indica la condizione perché le passività possano essere considerate, non una deduzione automatica. Quando i debiti risultano estranei all'azienda, la responsabilità assunta dal cessionario configura un accollo del debito del cedente, cioè una modalità di determinazione e pagamento del prezzo, e il valore va individuato al lordo della passività non inerente (Cass. n. 6277 del 2024 e n. 539 del 2022). Ne deriva anche l'irrelevanza della doglianza sulla novità della questione in appello, perché l'inerenza è un elemento della stessa regola di determinazione della base imponibile.

Quanto alla prova, la Corte richiama l'indirizzo per cui, contestata l'inerenza, l'onere grava sul contribuente che deduce la passività e non è assolto con il solo richiamo all'annotazione contabile, occorrendo documentare la pertinenza e la finalizzazione del debito all'azienda trasferita. Il giudice d'appello si è attenuto a questi principi, accertando che le società non avevano fornito la prova dell'inerenza: è una tipica questione di fatto (Cass. n. 10218 del 2016), sicché il motivo, nella parte in cui investe quella valutazione, è inammissibile. Neppure sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando si censura la valutazione delle prove. Il ricorso è respinto; poiché la decisione è conforme alla proposta, la ricorrente è condannata al pagamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

6. QUADRO NORMATIVO

L'art. 51, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro definisce il valore degli atti che hanno per oggetto aziende come il valore venale complessivo dei beni che le compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, tranne quelle che l'alienante si è impegnato a estinguere; il comma 4 applica lo stesso criterio al controllo del valore dichiarato. L'art. 43, comma 2, stabilisce che i debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente concorrono alla base imponibile come parte del corrispettivo. Le due norme operano su piani distinti: la prima individua l'oggetto del trasferimento e lo valuta per differenza fra attivo e passivo aziendale, la seconda attrae al prezzo gli oneri che il cessionario si assume al di fuori di quell'oggetto.

L'inerenza è il criterio che separa i due piani. Il debito che appartiene all'azienda segue il complesso trasferito e ne riduce il valore; il debito che non le appartiene, pur figurando in contabilità, è un'obbligazione del cedente di cui il cessionario si fa carico, e il suo importo è parte di quanto il cessionario paga per avere l'azienda. La responsabilità solidale dell'art. 2560, secondo comma, c.c., che discende dalla sola iscrizione nei libri contabili, non cambia la qualificazione: riguarda il rapporto con i creditori, non la misura del corrispettivo su cui si applica l'imposta.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

L'ordinanza conferma un orientamento di legittimità stabile, che subordina la deduzione delle passività alla loro inerenza e pone a carico del contribuente la relativa prova, non soddisfatta dal mero dato contabile (Cass. n. 6277 del 2024; Cass. n. 10218 del 2016). Nel 2026 la Corte ne ha precisato i contorni in entrambe le direzioni: ha ribadito che il criterio legale del valore venale al netto delle passività inerenti è unico e opera sia quando il valore è dichiarato dalle parti sia in sede di controllo (Cass. n. 17179 e n. 24573 del 2026), e ha cassato la decisione che aveva incluso nella base imponibile debiti accollati inerenti all'attività e regolarmente contabilizzati, che restano passività aziendali e non modalità di pagamento del prezzo (Cass. n. 11043 del 2026). Nel merito la questione ricorre soprattutto per i debiti verso il personale e per il trattamento di fine rapporto, con decisioni che ne riconoscono o ne negano la deducibilità secondo il collegamento funzionale dei rapporti di lavoro con il ramo trasferito (CGT II Emilia-Romagna n. 88/2026 e n. 460/2026).

Le conseguenze operative attengono alla fase di redazione dell'atto più che a quella del contenzioso. Poiché l'estraneità del debito è accertata in fatto e difficilmente rimediabile in Cassazione, la difesa si costruisce prima: individuando nell'atto le passività trasferite con il loro titolo, documentandone il collegamento con i beni, i contratti e i rapporti di lavoro compresi nel ramo e distinguendo i debiti che il cedente si impegna a estinguere, che l'art. 51 esclude dal computo. Nella sentenza d'appello pesava anche la mancata prova dei criteri di determinazione dell'avviamento: l'inerenza delle passività e la valutazione dell'attivo sono due facce della stessa ricostruzione del valore, e una documentazione lacunosa sull'una indebolisce la difesa sull'altra. L'esito della decisione conforme alla proposta, con la condanna alla cassa delle ammende, segnala infine il costo dell'opposizione alla definizione accelerata quando il motivo investe un accertamento di fatto.

Pubblicato il 23 ottobre 2026 · Simmaco Riccio

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.